

COMUNE DI SOLIERA

(Provincia di Modena)

Piazza Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO)

Centralino 059/568511 - Fax 059/565562

IL SINDACO

(atto monocratico n. 49 del 21.05.2019)

OGGETTO: Proroga incarico Responsabile degli Uffici e dei Servizi: Attribuzione funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e conferma conferimento incarico posizioni organizzative dal 21.05.2016 al 30.09.2019 – Dr.ssa Lugli Mariella

Premesso:

- che con proprio atto monocratico n. 18 del 02.05.2016 è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Farmacia alla Dr.ssa Lugli Mariella dal 01.05.2016 e comunque fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 16.05.2019 l'Amministrazione ha approvato l'assetto dell'area delle posizioni organizzative a seguito CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e disposto la conferma temporaneamente delle posizioni organizzative istituite presso l'Ente;
- che il 26.05.2019 si terranno le elezioni europee ed amministrative presso il Comune di Soliera;
- che l'incarico conferito dal Sindaco, con decreto n. 25 del 05.07.2017, potrebbe scadere il 27.05.2019, salvo ballottaggio, a seguito della cessazione del mandato del Sindaco ;

Richiamati

- l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dove tra l'altro viene stabilito che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 109, cò. 2, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";
- l'art. 24, comma 3 lett. c) e l'art. 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;
- i pareri ARAN secondo i quali non sussistono problemi a sospendere al titolare di posizione organizzativa, assente per lungo tempo, il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato, utilizzando i corrispondenti risparmi per remunerare il sostituto anche se temporaneo;

Constatato

- che la struttura organizzativa e i responsabili di settore nell'ente risultano essere i seguenti:
 - Settore Affari Generali e Demografici
 - Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
 - Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
 - Settore Farmacia Comunale

Visto inoltre

- l'art. 25 del D.Lgs 150/2009 secondo il quale l'attribuzione di incarichi e responsabilità deve avvenire tenendo conto della professionalità sviluppata dal dipendente al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici;
- l'Intesa, sottoscritta in data 24 luglio 2013, fra Governo, regioni ed enti locali, per l'attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190, a proposito dell'applicazione del principio di rotazione negli incarichi di responsabilità, secondo la quale "L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità dell'azione amministrativa.";

Considerato

- che il TAR Marche con Sentenza n. 370 del 23.05.2013 ha affermato che: "la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo ... un tecnico... laureato";
- che il comma 221, art. 1 della legge 208/2015 prevede, al fine di garantire maggiore flessibilità e corretto funzionamento degli uffici, il superamento dell'obbligo di rotazione degli incarichi dirigenziali previsto dalla legge 190/2012, laddove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con tale misura.

Valutate

- la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare oltreché i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze acquisite dal personale dipendente sopra indicato;
- le competenze espresse dalla Dr.ssa Lugli Mariella durante lo svolgimento dell'incarico di Direttore della Farmacia Comunale;
- l'inesistenza nell'organico dell'Ente, relativo al personale inquadrato in categoria D o categoria D3, di altri dipendenti in possesso di analogo profilo professionale e/o di analogo esperienza in materia;

Ritenuto

- di procedere alla proroga dell'incarico di Responsabile del Settore Farmacia Comunale alla Dr.ssa Mariella Lugli, attribuendo alla stessa le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con decorrenza dal 21.05.2019 e sino al 30.09.2019, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;
- di prorogare anche l'incarico di posizione organizzativa pari ad euro 8.000,00;

Ritenuto inoltre

di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento di organizzazione, che in caso di assenza, impedimento o incompatibilità dei Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

Vista

la dichiarazione prodotta dalla dipendente interessata di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

DI PROROGARE, alla dipendente sottoelencata per le ragioni esposte in premessa, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, e le funzioni di competenza del Responsabile di Settore, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, **con decorrenza dal 21.05.2016 e sino al 30.09.2019**, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9 del nuovo C.C.N.L. del 31.03.1999 e dall'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000:

- **Dr.ssa Mariella Lugli** incarico di Responsabile del **Settore Farmacia Comunale;**

DI RICONOSCERE alla stessa, così come previsto dall'art. 13 e seguenti del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018 la titolarità dell'incarico di responsabile di posizione organizzativa per il Settore di assegnazione per la durata del mandato elettivo del Sindaco salvo nuove e successive disposizioni;

DI CONFERMARE che il Responsabile di Settore, titolare della posizione organizzativa, è stato individuato nella dipendente sopra indicata, applicando i criteri illustrati in premessa;

DI PRECISARE che gli atti di programmazione, approvati dall'Amministrazione Comunale, precisano gli obiettivi e i programmi di ciascun Settore/Servizio, affidandone il conseguimento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DI ATTRIBUIRE in via provvisoria e salvo conguaglio il seguente trattamento economico, secondo quanto prevede la deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 28.04.2016:

- Retribuzione di posizione € 8.000,00 annui lordi per 13 mensilità
- Retribuzione di risultato prevista dall'art. 15 del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018;

DI DARE ATTO che la misura delle retribuzioni di posizione sopra esposte e la correlata retribuzione di risultato potranno subire variazioni in seguito del processo di ripesatura cui le posizioni organizzative saranno sottoposte nell'anno 2019 da parte del Collegio di valutazione conformemente a quanto previsto dalla metodologia di graduazione delle posizioni organizzative;

DI DARE ATTO che in caso di assenza del Responsabili di Servizio le funzioni siano esercitate dal Segretario Generale;

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Generale, al Presidente del Collegio di valutazione, al Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, alle Rappresentanze Sindacali e a chiunque ne abbia interesse oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

Soliera, 21.05.2019

IL SINDACO
(Roberto Solomita)



Roberto Solomita

